



TRIBUNALE DI BARI – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. E CON ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Per il Prof. **BUX Fabrizio Rolando**, nato a Bari (BA) il 09/05/1993 (C.F.: BXUFRZ93E09A662B) ed ivi residente alla Via Stradella Acquedotto n. 15, rappresentato e difeso tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dagli Avv.ti Carlo Mercurio (C.F.: MRCCRL80S20B428W) e Silvia Donnangelo (C.F.: DNNSLV85R54L049K) ed elettivamente domiciliato presso lo studio LegalLabor sito in Bari, alla Piazza Giulio Cesare n. 30, giusta mandato in calce al presente atto (**Ai fini e per gli effetti della Legge 15 luglio 2011 n. 111, si dichiara di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente telefax: 080.9080637 e/o casella di posta elettronica certificata PEC: mercurio@pec.legallabor.it e donnangelo.silvia@avvocatibari.legalmail.it**)

Ricorrente

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *p.t.*, con sede in Roma (RM) al Viale Trastevere n. 76/A;
- **MIM - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** (C.F. 80024770721), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Bari (BA) alla Via S. Castromediano n. 123;
- **MIM - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI** (C.F. 80020790723), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Bari (BA) alla Via G. Re David n. 178/F,



- **ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCONI-OLIVA"**, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. 91108250720, con sede in Locorotondo (BA), alla Piazza Antonio Mitrano n. 30,

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari** (C.F. 93003250722) con sede in Bari, alla Via Melo n. 97

Resistenti

NONCHÉ EVENTUALMENTE NEI CONFRONTI

di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) su Sostegno per la scuola secondaria di I grado (ADMM), I Fascia, per l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari valevoli per gli AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026, che potrebbero subire pregiudizio per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

Eventuali controinteressati e resistenti

PREMESSO CHE

- il ricorrente ricopre la qualifica di docente a tempo determinato, risultando regolarmente inserito con riserva nelle graduatorie provinciali e di istituto degli aspiranti a supplenza per la classe di concorso Sostegno (ADMM), I fascia, per la scuola secondaria di I grado nell'Ambito Territoriale della Provincia di Bari, valevoli per gli AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026, collocandosi alla posizione n. 1220 con attribuzione del punteggio 10.50, attualmente non in servizio;

- l'istante è infatti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero in data 19/03/2024 (consistente nel "*Master in supporto alle necessità speciali di sostegno educativo nell'istruzione secondaria*", rilasciato in Spagna dalla Universidad Antonio de Nebrija - All. n. 1) e ritenuto valido titolo di specializzazione sul sostegno nel nostro Paese ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, ad oggi in attesa di riconoscimento accademico come titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento nella specifica disciplina, con pieno diritto all'inserimento nelle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e di Istituto regolate dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 88 del 16.05.2024 (All. n. 2);

- una volta conseguito il titolo abilitante per l'insegnamento sul Sostegno, classe di concorso ADMM – Sostegno nella Scuola Secondaria di I Grado, l'odierno ricorrente

2



presentava dunque apposita domanda di riconoscimento accademico del titolo di studio al competente Ministero, in ossequio al procedimento previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ed ai sensi dell'art. 38, comma 3.2, del D.Lgs. 165/2001, protocollata in data 18/04/2024 (All. n. 3);

- nelle more, stante l'imminente scadenza dei termini, con domanda regolarmente acquisita al sistema informatico del Ministero in data 03/06/2024 il prof. Bux presentava apposita istanza di partecipazione alla procedura di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e correlate Graduatorie di Istituto per la scuola secondaria di I grado nell'ambito territoriale della provincia di Bari, valida per il biennio relativo agli AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026 del personale docente ed educativo per la classe di concorso Sostegno, finalizzata al conferimento di incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi della prefata O.M. n. 88 del 16.05.2024, ove dichiarava espressamente i titoli posseduti (All. n. 4);

- dette graduatorie venivano, quindi, definitivamente approvate dalle competenti articolazioni periferiche ministeriali, ove il prof. Bux risultava regolarmente inserito "con riserva" in qualità di docente sulla c.d.c. Sostegno alla posizione n. 1120 con attribuzione di un punteggio pari a 10.50 (All. n. 5), con una corretta valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati in ossequio a quanto disposto dall'art. 7, co. 4, lett. E) dell'O.M. 88/2024 (cfr. all. n. 2), come riportato nella tabella sotto allegata:

UFFICIO PROVINCIALE	CODICE GRADUATORIA DI INCLUSIONE E DESCRIZIONE	CODICE TIPOLOGIA LINGUA GRADUATORIA DI INCLUSIONE	FASCIA	ORDINE SCUOLA GRADUATORIA
BA	ADMM	I	1	MM
COGNOME	NOME	POSIZIONE GRADUATORIA	INCLUSIONE CON RISERVA	PUNTEGGIO TITOLO ACCESSO
BUX	FABRIZIO ROLANDO	1220	R	8
PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI	PUNTEGGIO TITOLI ARTISTICI	PUNTEGGIO SERVIZI	PUNTEGGIO TOTALE	
2,50	0	0	10,50	

- in virtù della sua favorevole posizione in graduatoria, con nota prot. n. 34178 del



11/09/2024, accettata dal ricorrente, quest'ultimo veniva legittimamente individuato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari quale destinatario di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato su posto di sostegno psicofisico nella scuola secondaria di I grado (All. n. 6), cui ha fatto seguito la stipula del suddetto contratto con l'Istituto Comprensivo "Marconi-Oliva" di Locorotondo con durata prevista fino al termine delle attività didattiche (All. n. 7);

- dal canto suo l'istante, non avendo ancora ricevuto alcuna pronuncia ministeriale in merito alla richiesta di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, inoltrava all'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero all'uopo predisposto un formale sollecito a comunicare l'esito della richiesta formulata, al fine di consentire alla competenti diramazioni periferiche di sciogliere la riserva assunta e definire la sua posizione nella suindicata graduatoria, richiesta rimasta ad oggi inevasa (All. n. 8);

- ciò nonostante, improvvisamente, con nota n. 37572 del 30.09.2024 l'Usp Bari procedeva all'esclusione dalla I fascia c.d.c. ADMM del prof. Bux adducendo inspiegabilmente come motivazione la "mancanza di titolo di accesso" (All. n. 9), cui faceva inevitabilmente seguito la revoca dell'individuazione della supplenza presso il suddetto istituto scolastico ove il ricorrente aveva già preso servizio, caducando in tal modo il contratto individuale di lavoro in essere (All. n. 10);

- a seguito di ciò, stante l'assoluta infondatezza delle motivazioni addotte dall'Ente Scolastico e la piena sussistenza di tutti i requisiti di legge atti a beneficiare dell'inserimento nella I fascia della graduatoria GPS per la c.d.c. Sostegno, sia pur con riserva di verifica del buon esito della procedura ministeriale di riconoscimento accademico del titolo di specializzazione conseguito in Paese estero, il prof. Bux si vedeva costretto a proporre reclamo avverso il prefato provvedimento di cancellazione dalle graduatorie, inoltrato a mezzo PEC per il tramite degli scriventi procuratori (All. n. 11), rimasto tuttavia anch'esso privo di riscontro;

- ebbene, tali provvedimenti devono considerarsi erronei ed illegittimi in quanto resi in aperta violazione delle vigenti previsioni normative e del dettato di cui all'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 16/05/2024 n. 88, il quale prevede espressamente la



possibilità di inserimento “con riserva” nella prima fascia di coloro che, conseguita l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 30 giugno 2024, dichiarino di aver presentato la domanda di riconoscimento in Italia del titolo di accesso all’Ufficio competente, con conseguente diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.

Una disposizione assolutamente limpida nel suo contenuto, che legittima pienamente l’istante non solo ad essere inserito con riserva nelle graduatorie in esame ma, altresì, a stipulare (come di fatto ha stipulato, prima della sua caducazione a seguito di esclusione dalle graduatorie GPS) un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente.

Il prof. Bux, invero, dopo aver espressamente menzionato la sussistenza del titolo di specializzazione conseguito in Spagna nella domanda di inserimento nelle graduatorie per le supplenze, presentata nei termini prescritti, ha attivato la procedura ministeriale di riconoscimento accademico del titolo di studio da lui conseguito in ordine alla quale nessuna comunicazione è ad oggi pervenuta al Ministero, circostanza che rende oltremodo evidente il grave errore in cui è incorsa l’Amministrazione resistente nella misura in cui ha arbitrariamente considerato inesistente un titolo di studio legalmente conseguito in Spagna e tuttora in attesa di riconoscimento nel nostro Paese.

I decreti di depennamento dalla graduatoria ove il ricorrente risultava legittimamente inserito, dunque, hanno di fatto privato il docente della possibilità espletare le sue mansioni lavorative così come individuate nel contratto di lavoro sottoscritto in data 12/09/2024 con l’I.C. “Marconi – Oliva” di Locorotondo, rimasto inevitabilmente travolto da tale ingiusta decisione, negando di fatto la possibilità per il ricorrente di computare tale annualità di docenza nella sua carriera lavorativa e di acquisire maggior punteggio nella graduatoria di afferenza, privandolo così non solo del posto di lavoro in origine legittimamente attribuitogli e della correlata remunerazione necessaria al suo sostentamento ma, altresì, dell’aspirazione ad ottenere futuri sbocchi professionali in ordine all’accesso all’insegnamento; ciò in quanto, essendo stato ingiustamente estromesso dalla graduatoria finalizzata all’attribuzione delle supplenze



per le docenze, l'Amministrazione ha definitivamente inibito la possibilità per il prof. Bux di ottenere incarichi di supplenza per tutto il biennio scolastico 2024-2026, costringendolo pertanto ad adire codesto Ill.mo Tribunale al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi ingiustamente patiti.

Il decreto di esclusione dalla graduatoria ADMM – Sostegno per la scuola secondaria di I grado, I fascia, ed i correlati provvedimenti presupposti e consequenziali devono, dunque, considerarsi illegittimi, nulli, inefficaci ed infondati in fatto ed in diritto, in quanto adottati in violazione di legge, motivo per cui l'odierno ricorrente insiste sin d'ora affinché venga dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti adottati nei suoi confronti sopra descritti onde ottenere il ripristino della supplenza assegnatagli sino a scadenza naturale del contratto ed il risarcimento del danno ingiustamente patito, previa disapplicazione dei suddetti provvedimenti con conseguente reinserimento in graduatoria e ripristino del punteggio ingiustamente decurtato, fondando le sue pretese sulle seguenti osservazioni in

DIRITTO

A. IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO.

In via preliminare, va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di Codesto Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, a dirimere la presente controversia per le ragioni seguenti.

La fattispecie per cui è causa, nel prevedere l'inserimento in un'apposita graduatoria di tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti, si colloca al di fuori dalle controversie inerenti procedure concorsuali per la stipula di contratti di cui all'art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165/2001; la procedura che qui ci occupa, invero, non presenta i requisiti tipici richiesti per i concorsi, implicanti l'emanazione di un bando, la valutazione comparativa dei candidati e la compilazione finale di una graduatoria con conseguente atto di approvazione, motivo per cui la presente ipotesi si pone certamente al di fuori della fattispecie concorsuale.

Ciò comporta che sia il Giudice Ordinario a dover tutelare la pretesa all'inserimento ed alla corretta collocazione in graduatoria del ricorrente, avendo detta pretesa ad oggetto la conformità alla legge degli atti di gestione nella graduatoria utile



per l'eventuale stipula. Sul punto si è uniformemente espressa la Suprema Corte, enunciando la massima per cui *“Quando si tratti di controversie proposte avverso le graduatorie di istituto, si è in presenza di atti i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165/2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (art. 5, comma 2, del citato D. Lgs. n. 165/2001), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.”* (cfr. Cassazione SS.UU., sentenza n. 12348 del 28.5.2007).

Giusto corollario dei principi poc'anzi affermati, secondo quanto disposto ancora una volta dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, è il *“potere del Giudice Ordinario di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generi sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro-organizzazione da un lato rimanga operativo in generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale”* (cfr. Cassazione SS.UU., sentenza n. 3677 del 16.2.2009).

Il Consiglio di Stato ha poi da tempo definitivamente sancito la giurisdizione del Giudice ordinario, fondando la decisione sulla natura di diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere collocato al suo interno: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi casi, **l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo** (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa **di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno**. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio*



di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce" (Consiglio di Stato, sentenza 8 luglio 2015 n. 3415).

Su tale scia, è opportuno altresì ricordare il recente arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato ove, in una fattispecie assimilabile a quella che qui ci occupa - inerente la richiesta di annullamento del provvedimento adottato dal Ministero dell'Istruzione di esclusione dalle graduatorie per il conferimento delle supplenze -, ha dichiarato ancora una volta la giurisdizione del Giudice Ordinario enunciando che **"Le controversie aventi ad oggetto il collocamento nelle graduatorie del comparto scolastico sono attribuite al giudice ordinario se il ricorso è diretto all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria e non all'annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo che disciplina la materia."**

Il Collegio, in definitiva, chiarisce ancora una volta che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione del provvedimento con cui il dirigente scolastico esclude un insegnante dalle graduatorie di istituto, in quanto tale atto «*inerisce a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, vertendosi in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie*». La formazione e



la gestione delle graduatorie, infatti, non darebbe luogo ad una procedura concorsuale, ma al mero **accertamento** della sussistenza dei **requisiti richiesti** e gli atti adottati sarebbero **privi di contenuto discrezionale** (Cons. Stato, sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230).

Da ultimo, con specifico riferimento all'impugnazione delle graduatorie "GPS", è opportuno *ex plurimis* menzionare la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, che sulla questione in esame ha così testualmente statuito: *"..in tema di riparto di giurisdizione per le controversie del pubblico impiego a seguito della cd. privatizzazione (d.lgs. n. 29/1993), la giurisprudenza ha conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'adozione di atti aventi natura amministrativa e non riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, quali: a) gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l'assunzione dei pubblici dipendenti (art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001); b) gli atti di "macro-organizzazione", ove immediatamente lesivi, così come individuati dall'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165/2001; c) gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, anche questi solo nel caso in cui si rivelino direttamente lesivi, rientrando il loro sindacato nell'ambito della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, 07/07/2020 n. 7798). Più in particolare va osservato, quanto al riparto di giurisdizione in tema di formazione e gestione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente della Scuola, che l'orientamento della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso che "al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al **petitum sostanziale** dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta*



all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., ord. n. 17123 del 26 giugno 2019). Dal canto suo, la giurisprudenza amministrativa ha sostenuto, in primo luogo, che il procedimento di formazione e modificazione delle graduatorie ad esaurimento non abbia natura concorsuale, con la conseguenza che non può affermarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e, in secondo luogo, che gli atti di gestione della graduatorie stesse siano assunti con i poteri del datore di lavoro, cosicché, per individuare quale sia il giudice dotato di giurisdizione, occorra verificare se l'impugnazione abbia ad oggetto un atto particolare di gestione della graduatoria oppure un presupposto atto amministrativo generale [...] Venendo alla vicenda in esame, va osservato che per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), istituite in base all'art. 2, comma 4ter, del d.l. 8 aprile 2020 n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n.41 e regolate dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10/07/2020, destinate a soppiantare le vecchie Graduatorie Ad Esaurimento (GAE), non viene ad attivarsi – analogamente a quanto avvenuto per le GAE - alcuna procedura selettiva, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall'art.3, comma 3, della citata O.M. n.60/2020 “ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”. Nella procedura in parola, in definitiva, non si ravvede alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto dell'istante, in primo luogo, ad essere collocata nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e nel caso in particolare ai fini del passaggio nella I fascia. Non pare individuabile, cioè nel caso di specie, alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa



riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo. Va, dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all'autorità giudiziaria ordinaria." (TAR Campania, sentenza n. 45/2021 del 05.01.2021).

Da tutto quanto sin qui dedotto discende il diritto e la piena facoltà del ricorrente di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del proprio rapporto lavorativo, previa disapplicazione del decreto di esclusione dalla graduatoria e degli atti amministrativi presupposti e consequenziali, con conseguente suo re-inserimento nella graduatoria per le supplenze per la classe di concorso Sostegno (ADMM), I fascia, per la scuola secondaria di I grado nell'Ambito Territoriale della Provincia di Bari, valevole per gli AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026 con attribuzione del punteggio correttamente spettante e ripristino del rapporto di lavoro costituito con la sottoscrizione del contratto del 12.09.2024.

B. SULLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI LEGITTIMANTI L'INSERIMENTO CON RISERVA NELLA GRADUATORIA PER LE SUPPLENZE CDC SOSTEGNO (ADMM), I FASCIA, PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BARI, VALEVOLI PER GLI AA.SS. 2024/2025 E 2025/2026 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) DELL'O.M. 88 DEL 16.05.2024 E DELLA DIRETTIVA 2013/55/UE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE DELLA P.A. E TRAVISAMENTO DEI FATTI – MOTIVAZIONE ERRONEA – ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GPS I FASCIA CDC SOSTEGNO.

Per comprendere pienamente la materia oggetto del contendere si rende quantomai opportuno prendere le mosse, sia pur brevemente, dalla procedura di conferimento delle supplenze e dunque dal meccanismo di inserimento nelle graduatorie provinciali (G.P.S.) e di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente ed educativo in relazione all'attuale biennio scolastico 2024/2026.

Il Ministero dell'Istruzione, in merito, ha adottato una procedura informatizzata finalizzata al reclutamento del personale supplente, necessario nei casi in cui non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche,



affidandola ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da queste espresse nella domanda di partecipazione alla procedura, attualmente disciplinata dall'**O.M. 88 del 16.05.2024**.

Quest'ultima, in particolare, all'**art. 3**, dopo aver precisato che in ciascuna provincia sono costituite le GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze per le docenze, stabilisce nei successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo che *"2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale. 3. Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e)."* (cfr. all. n. 2).

Il comma 10 dell'art. 3 specifica, infine, per quanto qui di interesse, che *"Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:*

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; ii. per la scuola secondaria



di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.” (cfr. all. n. 2).

Ebbene, nel caso di specie non v'è dubbio ed è documentalmente comprovato che il ricorrente ha presentato la domanda di inserimento nelle GPS nei termini previsti dalla vigente normativa, dichiarando opportunamente i titoli di studio e gli ulteriori valutabili conseguiti e risultando, in un primo momento, correttamente inserito nella graduatoria di afferenza, sia pur con “riserva” del riconoscimento accademico del titolo di studio conseguito all'estero e legittimante l'inserimento nelle suddette graduatorie; tant'è vero che il prof. Bux, in virtù del suo favorevole posizionamento in graduatoria e dello scorrimento delle stesse, è stato individuato come destinatario di una proposta di supplenza cui ha fatto seguito la stipula di un contratto individuale di lavoro, successivamente caducato per presunta “*manca*za del titolo di accesso” (cfr. all. nn. 4-10).

Il fulcro della vicenda risulta, dunque, essere l'effettivo possesso o meno da parte del ricorrente del titolo di accesso legittimante il suo inserimento nella graduatoria c.d.s. Sostegno consistente, nello specifico, nel titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado, conseguito all'estero in data 19/03/2024 (consistente nel “*Master in supporto alle necessità speciali di sostegno educativo nell'istruzione secondaria*”, rilasciato in Spagna dalla Universidad Antonio de Nebrija – cfr. all. n. 1).

A tal proposito, occorre preliminarmente muovere da quanto disposto nell'**allegato A/7 dell'O.M. 16/05/2024 n. 88** contenente la “**Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado**” che, al punto A.1, individua quale titolo di accesso alla relativa graduatoria il conseguimento del “**Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado o titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito**”, con la precisazione che “*I titoli di specializzazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. **Qualora nel titolo non sia***



indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti 8 punti” (All. n. 12).

Ebbene, dalla semplice lettura di tale disposizione e dall’esame della documentazione prodotta agli atti di causa si evince con chiarezza come il ricorrente sia in possesso del titolo legittimante l’inserimento (con riserva) nella graduatoria per il sostegno, avendo conseguito il “*Master in supporto alle necessità speciali di sostegno educativo nell’istruzione secondaria*” rilasciato in Spagna in data 19/03/2024 dall’ “Universidad Antonio de Nebrija” (cfr. all. n. 1).

Il conseguimento del suddetto titolo estero, invero, dà pieno diritto al ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie GPS per cui è causa, in ossequio a quanto disposto nel fondamentale **art. 7, comma 4, lettera e) della prefata Ordinanza**, che espressamente così recita: “*I titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2024. Analogamente, possono essere inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico, coloro che conseguono lo specifico titolo entro la medesima data. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.*” (cfr. all. n. 2).



Orbene, nella vicenda che qui ci occupa, dato per assodato che il prof. Bux abbia conseguito un titolo di specializzazione sul sostegno all'estero ed in tempo utile per la sua fruizione ossia prima del termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di inserimento nelle GPS, occorre precisare come l'istante si sia prontamente premunito di presentare al Ministero competente formale istanza per ottenere il riconoscimento accademico del titolo legalmente conseguito, rimasta tuttavia ad oggi inevasa (cfr. all. nn. 3 e 8).

A tal proposito, è opportuno ricordare che, ai sensi della vigente normativa, per ottenere il riconoscimento di un titolo abilitante all'insegnamento conseguito nell'ambito dell'Unione europea ai fini dell'esercizio di una professione in Italia, è necessario presentare domanda secondo il procedimento previsto dal **Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, emanato "in attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)"**.

Esso disciplina, invero, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, permettendo in tal modo al titolare della qualifica di esercitare nello Stato membro di origine - da intendersi come lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali - la professione corrispondente.

In sostanza, attraverso la procedura c.d. di equipollenza o di riconoscimento, si ottiene un provvedimento attraverso il quale si riconosce ad un titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale del titolo di studio corrispondente presente nell'ordinamento italiano, cui si perviene mediante un'analisi dettagliata del corso di studio in termini di durata, natura, livello, curriculum di studi.

Invero, già la Legge 11 luglio 2002, n. 148 ha dato esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997. Secondo la riforma introdotta dalla predetta legge, un titolo di studio accademico conseguito all'estero può essere



riconosciuto in Italia attraverso due distinte procedure:

- la dichiarazione di *equipollenza*: attraverso tale atto si attesta la corrispondenza tra il titolo accademico conseguito presso un'Università estera e l'analogo titolo accademico italiano. Con questa procedura il titolo accademico estero produce effetti giuridici nell'ordinamento italiano e ottiene lo stesso "valore legale" del titolo italiano di riferimento;

- il giudizio di *equivalenza*: tale provvedimento non conferisce valore legale al titolo accademico conseguito all'estero. L'equivalenza dello stesso con un analogo titolo accademico italiano è riconosciuta solo per il motivo indicato nella richiesta (accesso ai concorsi pubblici, fini previdenziali, accesso al praticantato, ecc.) e valido solo se utilizzato per quel fine.

Esistono degli accordi governativi bilaterali e multilaterali tra l'Italia e alcuni Paesi che permettono il riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero; tuttavia, in assenza di tali accordi, le amministrazioni interessate all'eventuale assunzione dei predetti cittadini potranno procedere autonomamente al riconoscimento dei titoli di studio previa valutazione della documentazione presentata dagli stessi cittadini.

Sul punto, è opportuno ricordare che l'art. 38 del D.lgs. 165/2001, al comma 3, prescrive testualmente che *"nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina"*.

In definitiva, spetta quindi unicamente al Ministero competente verificare se ed in quale misura vi sia corrispondenza tra il titolo di studio conseguito all'estero e quello conseguibile in Italia in termini di requisiti e di programmi, fatta salva l'eventualità di disporre integrazioni a compensazione dell'iter formativo.

Alla luce di ciò, non si comprende come l'USP di Bari possa autonomamente e del tutto arbitrariamente aver decretato l'insussistenza del titolo di accesso all'insegnamento sul sostegno da parte del prof. Bux, dal momento che ad oggi il Ministero non ha ancora fornito una risposta in merito alla richiesta di riconoscimento



accademico avanzata dal ricorrente, in relazione alla quale ci si riserva sin d'ora ogni opportuna azione, anche di carattere risarcitorio.

Tali circostanze legittimano, dunque, l'odierno ricorrente ad essere inserito con riserva di riconoscimento del titolo nelle graduatorie per le supplenze sul sostegno, con conseguente piena legittimità del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 12/09/2024 ed illegittimamente caducato.

In virtù di tutto quanto sopra, non residua alcun dubbio in ordine alla bontà delle doglianze fatte valere dal ricorrente in questa sede e, dunque, sulla necessità che il Ministero, avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche, proceda all'aggiornamento della graduatoria GPS per il triennio 2024/2026 già in atto, con reinserimento del ricorrente illegittimamente escluso ed attribuzione della corretta valutazione spettante pari a 10,50 punti, nella classe di concorso Sostegno ADMM, sulla scorta delle tabelle di valutazione dei titoli e servizi allegate all'O.M. n. 88/2024 (cfr. all. n. 2), da riconoscersi altresì nel successivo aggiornamento delle graduatorie GPS e GI p.v.

Il Ministero odierno convenuto, viceversa, non solo non ha posto in essere quanto avrebbe dovuto ma, a fronte dei solleciti e delle doglianze perpetrate dall'odierno istante, ha perseverato nella sua condotta illegittima, privando il ricorrente della possibilità di conseguire incarichi di supplenza per l'intero biennio accademico in corso, costringendolo a spiegare la presente istanza cautelare.

C. SUL PERICULUM IN MORA.

Il continuo scorrimento delle G.P.S. rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto alla sussistenza del "fumus boni iuris", al fine di non tediare l'Ecc.mo Giudicante, non ci si soffermerà oltremodo su tale elemento, rappresentato da tutte le ragioni in fatto ed in diritto fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata, per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto re-inserimento con riserva nelle



graduatorie provinciali per le supplenze e nelle correlate graduatorie di istituto ed il ripristino del contratto di lavoro illegittimamente rescisso.

Occorre, dunque, sottolineare brevemente la sussistenza del “periculum in mora”, ponendo in evidenza come la richiesta di tutela avanzata dall’odierno ricorrente si connoti chiaramente dei caratteri di estrema urgenza.

Il ricorrente, infatti, a causa dell’illegittimo provvedimento di depennamento dalla graduatoria di afferenza, pur avendo già stipulato un contratto di lavoro con l’Amministrazione convenuta sottoscritto in data 12.09.2024, si è improvvisamente ritrovato in stato di disoccupazione e per di più, allo stato dei fatti, nella vigenza della graduatoria in essere avente durata biennale ed in vista dell’imminente chiusura delle assegnazioni annuali che avverrà il prossimo 31 dicembre (con conseguente impossibilità futura per il docente di ottenere incarichi di durata annuale per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento su posto di sostegno vacanti e disponibili entro tale data), si vedrà del tutto impossibilitato ad ottenere un contratto di supplenza, essendo stato escluso dalle relative graduatorie, privandolo così della possibilità di ottenere supplenze per la propria classe di concorso per il corrente anno scolastico, violando irrimediabilmente il diritto al lavoro costituzionalmente garantito.

Pertanto, la circostanza per cui altri docenti collocatisi in graduatoria in posizione di gran lunga peggiore rispetto alla sua siano destinatari di nomine, rende evidente l’urgenza del riconoscimento del diritto fatto valere in questa sede dal ricorrente, dal momento che un’azione ordinaria comporterebbe un pregiudizio irreparabile consistente nell’impossibilità per quest’ultimo di ottenere, in tempi brevi, il ripristino del contratto di lavoro già in essere con il Ministero ed ingiustamente caducato o comunque alla possibilità di accedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato.

Preme rammentare che le graduatorie in questione hanno validità biennale (2024/2025 e 2025/2026) e il tempo necessario per giungere alla definizione nel merito del presente ricorso potrebbe vanificare il diritto dedotto, privando definitivamente il ricorrente del diritto allo scorrimento della graduatoria in proprio favore ed al conferimento di incarichi di supplenza quantomeno per l’intero biennio a venire.



L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata, dunque, dall'esigenza del ricorrente di essere correttamente inserito in graduatoria, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio già nel corso del presente anno scolastico 2024/2025 e ricostituzione del rapporto di lavoro ingiustamente caducato.

Ne deriva che la richiesta di accordare al ricorrente l'invocata tutela cautelare è finalizzata a consentire il conseguimento di una supplenza con il punteggio che gli spetta di diritto pari a 10,50 punti per la classe di concorso ADMM già nel presente anno scolastico, essendone stato ingiustamente ed illegittimamente privato.

É notorio, infatti, che i tempi necessariamente lunghi di un ordinario procedimento di merito, volto ad appurare la condotta discriminatoria attuata dal Ministero e la nullità dei provvedimenti amministrativi emanati, per tutti i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la tutela dei diritti del docente, il quale vedrebbe irrimediabilmente lese le proprie aspirazioni lavorative, pregiudicando ingiustamente il suo diritto di partecipare proficuamente alla selezione di imminente indizione e trovare un impiego che, seppur precario, rappresenterebbe un'immediata fonte reddituale.

Tale evenienza, invero, non solo determinerebbe il permanere di una situazione antigiusdica, ma consentirebbe agli altri docenti che precedono in graduatoria il prof. Bux di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire, quindi, maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose (cfr. sul punto Tribunale di Messina, Ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021), con conseguente duplice danno consistente nella perdita della retribuzione ed annessi e nella possibilità per i docenti chiamati in preferenza rispetto al ricorrente - nonostante abbiano a ben vedere un punteggio inferiore - di acquisire indebitamente punteggi e posizioni che incideranno irrimediabilmente sulle graduatorie p.v. istituende.

Al riguardo, si è osservato che il concetto di irreparabilità del pregiudizio richiesto dall'art. 700 c.p.c. impone sempre al giudice l'accertamento, in concreto, del pericolo che la futura decisione di merito risulti *inutiliter data*, e ciò in presenza di una situazione di fatto che appaia idonea a minacciare le posizioni soggettive anche non patrimoniali del ricorrente, considerate nel loro profilo oggettivo (Trib. Foggia, Ordinanza del 2.1.2021, proc. N. 7638/2020 R.G.).



Senza contare, peraltro, che il perpetrarsi della disposta estromissione dall'intera procedura di reclutamento per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale nella misura in cui lede in modo evidente valori di carattere extrapatrimoniale, primo su tutti il bene della professionalità, il bene lavoro, da sempre principale strumento di sviluppo della personalità del singolo ex art. 2 della Costituzione, rischiando dunque di incidere anche sulla personalità del ricorrente con fondato pericolo di dispersione delle competenze professionali ad oggi faticosamente acquisite, oltre ad implicare una chiara lesione del diritto alla percezione di un adeguato trattamento economico e pensionistico.

Un duplice pregiudizio, invero, derivante non solo dall'impossibilità di svolgere l'incarico originariamente conferitogli ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio e privandolo del tutto dei 12 punti garantiti dallo stipulato contratto fino al termine delle attività didattiche vedrà inevitabilmente incrementare il divario con gli altri docenti inseriti in graduatoria, che si vedranno assegnare un incarico in vece dell'odierno ricorrente, ingiustamente estromesso dall'intera procedura di reclutamento.

Nel caso di specie sussiste dunque il *periculum in mora*, in considerazione del fatto che in conseguenza del mancato riconoscimento del titolo legittimante l'inserimento in graduatoria del ricorrente con conseguente depennamento dalla suddetta, il ricorrente si è visto privato dell'incarico di supplenza conferitogli dall'I.C. Marconi-Oliva di Locorotondo sino al termine delle lezioni; di fatto, dunque, a causa del provvedimento di esclusione dalla graduatoria c.d.c. Sostegno ADMM, al ricorrente è stata inibita la possibilità di ottenere qualsivoglia convocazione per l'assegnazione di supplenze per l'intero biennio a venire, a fronte per di più dello scorrimento della graduatoria in atto e del conferimento di detti incarichi ad altri docenti collocati in posizione deteriore rispetto alla sua, con conseguente grave pregiudizio sia sotto il profilo economico che del punteggio per l'aggiornamento p.v. delle graduatorie, rimanendone irrimediabilmente escluso.

Una lesione indubbiamente non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata.



D'altro canto, in relazione a fattispecie assimilabili alla presente in quanto vertenti sulla corretta assegnazione del punteggio nelle graduatorie per le supplenze, codesto Ecc.mo Tribunale ha accordato la tutela cautelare invocata, in considerazione del pregiudizio grave ed imminente derivante dallo scorrimento delle suddette graduatorie e dalla perdita in termini non solo economici ma soprattutto di professionalità del docente rimasto ingiustamente escluso, intesa come perdita delle competenze conseguibili esclusivamente attraverso l'effettivo svolgimento dell'attività di docenza, indubbiamente non suscettibile di integrale risarcimento per equivalente (cfr. a titolo esemplificativo Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, G. Dott. Tedesco, Ordinanza n. 10920/2023 del 05/03/2023; Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, G. Dott. Tedesco, Ordinanza n. 57775/2022 del 27/12/2022; Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, G. Dott. De Giorgi, Ordinanza n. 49922/2022 del 08/11/2022, All. n. 13).

Tanto premesso, appaiono dimostrati i requisiti previsti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che il ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.

Per tutti i sovra esposti motivi,

Piaccia a codesto Ecc.mo Giudice adito

ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, in contraddittorio con il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma (RM) al Viale Trastevere n. 76/A, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari con sede in Bari alla Via Melo n. 97, nonché con l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bari (BA) alla Via S. Castromediano n. 123, nonché ancora con l'AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bari (BA) alla Via G. Re David n. 178/F, nonché ancora con l'ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCONI-OLIVA", in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Locorotondo (BA) alla Piazza Antonio Mitrano n. 30, previa fissazione dell'udienza di



comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto e con indicazione delle modalità di notifica agli eventuali controinteressati, emettere i seguenti provvedimenti:

1) In via cautelare:

- per le ragioni esposte in narrativa, previa disapplicazione degli atti e provvedimenti amministrativi richiamati in premessa presupposti e consequenziali che hanno disposto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) su Sostegno per la scuola secondaria di I grado (ADMM), I Fascia, per l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari valevoli per gli AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026, ed eventuali ulteriori atti e decreti ministeriali, dipartimentali e/o direttoriali di riferimento connessi e/o consequenziali anche ove non conosciuti, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, accogliere la domanda cautelare spiegata ex art. 700 c.p.c., accertando e dichiarando l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso e, conseguentemente, il diritto del ricorrente ad essere reinserito con riserva nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) su Sostegno per la scuola secondaria di I grado (ADMM), I Fascia, per l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari valevole per gli AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026 ed a valere per i successivi periodi di aggiornamento, con attribuzione del corretto punteggio spettante pari a 10,50 e ripristino del contratto di lavoro sottoscritto in data 12.09.2024 con l'I.C. Marconi-Oliva di Locorotondo;

- conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente all'immediato reinserimento con riserva del ricorrente nella graduatoria per cui è causa, rielaborando il punteggio complessivamente spettante al docente nella misura di 10,50 punti, ovvero in quello differente che verrà ritenuto di giustizia, e ricollocandolo con effetto retroattivo nella corretta e più favorevole posizione della Graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) su Sostegno per la scuola secondaria di I grado (ADMM), I Fascia, per l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari valevoli per gli AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026 ed a valere per i successivi periodi di aggiornamento;

- sempre per l'effetto, disporre, previa disapplicazione dei bollettini di nomina emanati ed emanandi, l'immediato ripristino del contratto di lavoro sottoscritto in data



12.09.2024 con l'I.C. "Marconi-Oliva" di Locorotondo e/o la nomina del docente ora per allora all'assegnazione di un incarico annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, illegittimamente attribuiti dal Ministero a docenti con punteggio inferiore al ricorrente e collocati in posizione deteriore nella graduatoria GPS Sostegno I fascia, I grado ADMM per l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari valevoli per gli AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026, in virtù della posizione dello stesso in graduatoria e nel rispetto delle preferenze di sede espresse;

- per l'effetto ancora, condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento del punteggio relativo all'incarico conseguito ed illegittimamente caducato (12 punti, ovvero quello differente ritenuto di giustizia) ai fini dell'aggiornamento della suddetta graduatoria (GPS Sostegno - I fascia – provincia di Bari, classe di concorso ADMM) ed al risarcimento del danno derivante dal comportamento dell'Amministrazione da quantificarsi nelle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL, comprensivo di ratei di 13° mensilità e TFR, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, che il ricorrente avrebbe percepito in ragione dell'incarico di supplenza negatogli, oltre trattamento previdenziale ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo;

- ordinare alla parte resistente di adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente che l'Ill.mo G.L. riterrà di giustizia;

- condannare le parti resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori anticipari.

2) Nel merito: previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva, per le ragioni esposte in narrativa,

- accogliere la domanda accertando e dichiarando l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso e, conseguentemente, il diritto del ricorrente ad essere reinserito con riserva nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) su Sostegno per la scuola secondaria di I grado (ADMM), I Fascia, per l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari valevole per gli AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026 ed a



valere per i successivi periodi di aggiornamento, con attribuzione del corretto punteggio spettante pari a 10,50 e ripristino del contratto di lavoro sottoscritto in data 12.09.2024 con l'I.C. Marconi-Oliva di Locorotondo, previa disapplicazione degli atti e provvedimenti amministrativi richiamati in premessa presupposti e consequenziali che hanno disposto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) su Sostegno per la scuola secondaria di I grado (ADMM), I Fascia, per l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari valevoli per gli AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026, ed eventuali ulteriori atti e decreti ministeriali, dipartimentali e/o direttoriali di riferimento connessi e/o consequenziali anche ove non conosciuti;

- conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente all'immediato reinserimento con riserva del ricorrente nella graduatoria per cui è causa, rielaborando il punteggio complessivamente spettante al docente nella misura di 10,50 punti, ovvero in quello differente che verrà ritenuto di giustizia, e ricollocandolo con effetto retroattivo nella corretta e più favorevole posizione della Graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) su Sostegno per la scuola secondaria di I grado (ADMM), I Fascia, per l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari valevoli per gli AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026 ed a valere per i successivi periodi di aggiornamento;

- sempre per l'effetto, disporre, previa disapplicazione dei bollettini di nomina emanati ed emanandi, l'immediato ripristino del contratto di lavoro sottoscritto in data 12.09.2024 con l'I.C. "Marconi-Oliva" di Locorotondo e/o la nomina del docente ora per allora all'assegnazione di un incarico annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, illegittimamente attribuiti dal Ministero a docenti con punteggio inferiore al ricorrente e collocati in posizione deteriore nella graduatoria GPS Sostegno I fascia, I grado ADMM per l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari valevoli per gli AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026, in virtù della posizione dello stesso in graduatoria e nel rispetto delle preferenze di sede espresse;

- per l'effetto ancora, condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento del punteggio relativo all'incarico conseguito ed illegittimamente caducato (12 punti, ovvero quello differente ritenuto di giustizia) ai fini dell'aggiornamento della suddetta graduatoria (GPS Sostegno - I fascia – provincia di Bari, classe di concorso ADMM) ed al



risarcimento del danno derivante dal comportamento dell'Amministrazione da quantificarsi nelle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL, comprensivo di ratei di 13° mensilità e TFR, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, che il ricorrente avrebbe percepito in ragione dell'incarico di supplenza negatogli, oltre trattamento previdenziale ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo;

- ordinare alla parte resistente di adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente che l'Ill.mo G.L. riterrà di giustizia;

- condannare le parti resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.

In via istruttoria:

- ove occorra, si chiede ordinarsi l'esibizione del fascicolo personale del ricorrente, in possesso del Ministero resistente e di ogni altra eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Con espressa riserva di formulare richieste istruttorie, anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

Si allegano in copia:

1. titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito in Spagna;
2. Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 88 del 16.05.2024;
3. domanda di riconoscimento del titolo accademico estero del 18.04.2024;
4. domanda di inserimento nelle graduatorie per le supplenze;
5. estratto graduatoria c.d.c. ADMM per la provincia di Bari;
6. convocazione e Bollettino di nomina ADMM;
7. contratto individuale di lavoro siglato con l'I.C. "Marconi-Oliva" di Locorotondo in data 12.09.2024;
8. sollecito riconoscimento del titolo accademico del 19.09.2024;
9. nota AOOUSPBA prot. n. 37572 del 30.09.2024 di esclusione I fascia ADMM;



10. nota AOOUSPBA prot. n. 37574 del 30.09.2024 di revoca individuazione supplenza;
11. reclamo;
12. tabella A/7 allegata all'O.M. n. 88/2024;
13. precedenti giurisprudenziali.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è **indeterminato** e, quindi, il contributo dovuto ammonta ad **€ 259,00**.

Salvezze illimitate.

Bari, data del deposito

Avv. Carlo Mercurio

Avv. Silvia Donnangelo

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Carlo Mercurio e Silvia Donnangelo, del Foro di Bari, in qualità di procuratori costituiti nel presente procedimento giusta procura in calce al suesteso ricorso introduttivo

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al suo reinserimento con riserva nella graduatoria GPS per la classe di concorso Sostegno (ADMM), I fascia, per la scuola secondaria di I grado nell'Ambito Territoriale della Provincia di Bari, valevole per gli AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026 e successive a venire, con riattribuzione del punteggio correttamente spettante pari a 10,50 punti e ricostituzione del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 12.09.2024 con l'I.C. "Marconi-Oliva" di Locorotondo con durata sino al termine delle attività didattiche;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, identificati in coloro che risultano iscritti nelle GPS dell'USR Puglia – Ambito Territoriale di Bari – I fascia – classe di concorso ADMM che, in virtù del reinserimento in graduatoria del ricorrente e del correlato riconoscimento del punteggio spettante, potrebbero subirne pregiudizio

RILEVATO



- il numero elevato di litisconsorti potenzialmente interessati ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

- che l'elevato numero dei controinteressati e le oggettive difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole ed eccessivamente oneroso per il ricorrente;

- visto altresì il tipo di giudizio afferente alle graduatorie, l'elevato grado di utilizzo delle strutture informatiche da parte del MIUR e dei docenti tutti per tutte le procedure che lo interessano ivi comprese le graduatorie e le domande;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Avvocati formulano espressa

ISTANZA

affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., Voglia autorizzare, se del caso in uno al provvedimento di fissazione udienza ove ritenuto opportuno dall'Ill.mo Giudicante, tale forma di notificazione nei confronti di tutti i docenti attualmente iscritti nelle GPS dell'USR Puglia – Ambito Territoriale di Bari – I fascia – classe di concorso ADMM, che potrebbero subire pregiudizio per effetto dell'accoglimento del presente ricorso, mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito web istituzionale del MIUR e/o dell'USR Puglia – Ambito Territoriale per la provincia di Bari.

Con osservanza.

Bari, data del deposito.

Avv. Carlo Mercurio

Avv. Silvia Donnangelo

